



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara

D.SG. n. 030/2017

OGGETTO: Fornitura di “Servizi di Telefonia fissa”. Affidamento. Provvedimenti. CIG: ZB21F1AFED.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.P.C.S. 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa ed, in particolare, il suo art. 26;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Dato atto che questo Tribunale ha aderito alla *Convenzione per i “Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4”* stipulata tra la Consip S.p.A. e la Fastweb S.p.A. ai sensi della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, art. 26, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 58, D.M. 24 febbraio 2000, D.M. 2 maggio 2001 e D.P.C.M. 11 novembre 2004 n. 325 (CIG 0458698190 - data di attivazione 16/9/2011), stipulando con Fastweb S.p.A. il relativo contratto attuativo giusta ordine diretto d'acquisto prot. n. 231/12U in data 30/03/2012 (CIG DER. XA803CCF15);

Richiamata, da ultima, la propria determinazione di proroga n. 9/2017;

Verificato che alla data del presente atto sul portale Acquisti in Rete risulta:

- che, pur essendo stata aggiudicata in data 27 marzo 2017 la Convenzione “Telefonia fissa 5”, durante il periodo di stand-still all'aggiudicazione è intervenuto ricorso amministrativo, con richiesta di misura cautelare, da parte di altro Operatore Economico concorrente, pertanto, le operazioni funzionali all'attivazione della Convenzione e all'Accordo Quadro sono al momento sospese nelle more della vicenda processuale *in fieri*;

- che l'udienza per la trattazione nel merito di detto ricorso è stata fissata al prossimo mese di ottobre;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto il d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;

Vista la direttiva del Segretariato generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)”;

Visto l’art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

Considerato il disposto di cui all’art. 1, comma 7, del d.l. 06 luglio 2012, n. 95 (l. conv. 7 agosto 2012, n. 135) e s.m.i. in base al quale, tra l’altro, ... “*le amministrazioni pubbliche, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali ...ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto delle normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati...*”, che fa salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione che si proceda ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e che si prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle altre centrali di committenza;

Visto il d.l. 7 maggio 2012 n. 52 come convertito nella legge n. 94 del 06 luglio 2012 e, in particolare, il suo art. 7, comma 2, il quale stabilisce, tra l’altro, che “*Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*”;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 25 agosto 2015 recante: “Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, in particolare, il suo art. 1, comma 502, in forza del quale, tra l’altro: “*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*”;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

Vista la propria determinazione a contrattare n. 27/2017 alla quale, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio;

Ritenuto, stante e sui presupposti di quanto innanzi, di provvedere a un affidamento diretto e temporaneo dei servizi di cui trattasi a favore della Fastweb S.p.A., società, questa, come rilevato aggiudicataria della scaduta e ricordata convenzione *Convenzione per i "Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4"*, il tutto agli stessi patti e condizioni di cui alla stessa convenzione CONSIP IP4 e pertinente ordine diretto di acquisto prot. n. 231/12U in data 30/03/2012, atti questi al cui contenuto si rimanda in via ricettizia, per un periodo che cautelativamente si stima in mesi dieci (10) e, cioè, fino al 30 aprile 2018 (ovvero, qualora antecedente, fino al termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile all'attivanda/o Convenzione/Accordo quadro Consip "Telefonia fissa 5");

Evidenziato che la soluzione operativa come innanzi definita è funzionale ad assicurare, tra l'altro, le primarie esigenze innanzi palesate di continuità e immediatezza operativa nella gestione di servizi di particolare delicatezza e rilevanza offrendo, al contempo, garanzie di qualità di servizi e congruità di costi in quanto frutto di articolate e approfondite valutazioni comparative già effettuate da Consip in sede di individuazione del soggetto aggiudicatario;

Dato atto che la Fastweb S.p.a. ha partecipato a questa Amministrazione la propria disponibilità a garantire, nelle more, la continuità dei servizi dalla stessa erogati sulla base del rapporto negoziale di cui ante, alle stesse condizioni economiche e contrattuali in essere (Convenzione TF4);

Dato atto che, giusta ricordata comunicazione Consip, la Fastweb S.p.a. è il soggetto che risulta aggiudicatario della Convenzione TF5 ed è ricompreso tra i soggetti aggiudicatari dell'Accordo quadro TF5;

Dato atto che la Fastweb S.p.a. risulta iscritta in MEPA;

Evidenziato che il medesimo soggetto giuridico risulta in regola con il versamento dei premi e accessori INAIL oltreché con il versamento dei contributi INPS, come da pertinente DURC in atti;

Vista la dichiarazione resa, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, ss.mm.ii.;

Considerato che gli oneri afferenti alla spesa di cui trattasi concernono fattori funzionali a rendere possibile il funzionamento dei servizi istituzionali dell'Amministrazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Giusta i presupposti e per le finalità tutte di cui, direttamente e/o per rinvio, alla premessa, che qui hanno da intendersi integralmente richiamati:

1) Di approvare e affidare la fornitura dei servizi di cui meglio in premessa alla Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano (MI) alla Via Caracciolo, 51, società, questa, aggiudicataria della scaduta e ricordata convenzione *Convenzione per i "Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4"*, per la durata di mesi dieci (10) a far data - ora per allora - 01/07/2017 e, così, fino al termine del 30/04/2018 (ovvero, qualora antecedente, fino al termine dato

3

dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile all'attivanda/o Convenzione/Accordo quadro Consip "Telefonia fissa 5") il tutto agli stessi patti e condizioni di cui alla stessa convenzione CONSIP IP4 e pertinente ordine diretto di acquisto prot. n. 231/12U in data 30/03/2012, atti questi al cui contenuto si rimanda in via ricettizia, oltreché alle condizioni essenziali di cui, direttamente e/o per rinvio, alla presente determinazione, alla propedeutica determinazione a contrattare e allo schema d'ordine a quest'ultima allegato;

2) Di evidenziare, in relazione a quanto contemplato nell'ultima parte del precedente capoverso, che la "effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile all'attivanda/o Convenzione/Accordo quadro Consip "Telefonia fissa 5", ha da essere considerata, ad ogni effetto di legge, condizione risolutiva dell'affidamento allo stesso capoverso contemplato;

3) Di dare atto che si provvederà con successivi e diversi provvedimento a dare formalizzazione agli aspetti di natura amministrativo-contabile (impegno/liquidazione) correlati al rapporto negoziale di cui al presente atto evidenziando, al riguardo, che la relativa spesa sarà imputata al Cap. 2288 "Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, ecc.", esercizi 2017/2018, dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

4) Di dare, altresì, atto:

- che il perfezionamento del rapporto negoziale afferente alla causale avverrà secondo l'uso del commercio;

- che il CIG relativo alla causale è quello che di seguito si riporta: ZB21F1AFED;

- che i pagamenti a favore della prefata Società saranno disposti, previa presentazione di regolare documentazione di fatturazione e adozione di relativo provvedimento di liquidazione, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato IBAN IT41F0310401607000000770001, così come comunicato dalla società stessa;

- che la pertinente responsabilità procedimentale ha da essere ascritta alla dott.ssa Marialuisa Lanzieri.-

L'Aquila - Pescara, lì 07 luglio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE